



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

n. 4971/2013 R.G.

Il Giudice, ~~il scioglimento della ricerca~~ assunta nel procedimento ex art. 700 c.p.c.

proposto *ante causam* da **A** s.a.s. nei confronti di **B** e

C s.r.l.;

- letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione prodotta,
- ritenuto che la ricorrente sia legittimata, ex art. 2476 c.c., nell'esercizio del diritto di controllo sulla gestione sociale assicurato al singolo socio, a chiedere all'amministratore unico di **C** s.r.l. la consultazione e l'estrazione di copie di documenti relativi all'amministrazione, senza alcuna limitazione, salvo quelle contrarie a buona fede ed al rispetto delle clausole statutarie;
- ritenuto che la facoltà di consultazione del socio non amministratore configuri un vero e proprio diritto potestativo, legato alla qualità di socio e perciò strumentale alla tutela degli interessi del socio *uti singulis* e funzionale all'esercizio del controllo sulla gestione, a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi individuali.
- ritenuto che tale diritto possa essere esercitato con l'ausilio di professionisti di fiducia del socio e che consenta una consultazione non solo dei libri sociali, ex art. 2478 c.c., ma, in generale, di tutti i libri della società, comprese le scritture ed i libri contabili, i documenti fiscali, oltre ad ogni documento attinente

all'amministrazione quale, a titolo esemplificativo, la corrispondenza, i contratti, gli estratti conto etc.;

- ritenuto che tale diritto, se ostacolato, legittimi l'esercizio dello strumento cautelare atipico di cui all'art 700 c.p.c., non essendovi un rimedio tipico azionabile;
- rilevato che, nonostante plurime e documentate richieste, l'accesso a (**A**) ai libri sociali ed alla documentazione contabile e amministrativa della società, con possibilità di estrarne copia, è stato impedito da una condotta ingiustificatamente dilatoria e da una generica esigenza di segretezza (sul presupposto che la ricorrente sia socia di **D** s.r.l., società che svolge attività in concorrenza con **C** s.r.l.);
- rilevato che (**A**) è socia di **D** s.r.l. da anni, mentre la ricorrente allega e documenta che è **B** che a partire dal secondo semestre 2012 ha cominciato ad esercitare, tramite **E** s.r.l., di cui è socio unico ed amministratore unico, attività in concorrenza con la stessa **C** (v. docc.22 e 23);
- ritenuto, per quanto sopra esposto, integrati nel caso di specie entrambi i presupposti, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
- ritenuto infatti che, sotto quest'ultimo profilo, l'impedimento all'esercizio del diritto in questione comporta, *ex se*, una situazione di pregiudizio irreparabile, in quanto, in tal modo, il diritto medesimo viene escluso;

visti gli artt.669 bis e ss. 700 c.p.c

P.Q.M.


in accoglimento del ricorso,

- 1) ordina a **C** s.r.l., C.F. con sede in
(Via , in persona dell'amministratore unico, di
consentire in qualsiasi momento, durante i normali orari di lavoro, alla
ricorrente **A** s.a.s., in persona del legale rappresentante,
ovvero a soggetti dai medesimo incaricati, la consultazione di tutti i libri e
documenti sociali (anche quelli di natura contabile o fiscale) presso la sede
della suddetta società od ovunque si trovino, ponendo a disposizione tutta la
documentazione amministrativa, contabile e fiscale richiesta, nonché di
consentire alla ricorrente, in persona del legale rappresentante, ovvero a
soggetti dai medesimo incaricati, di estrarre a proprie spese copia della
documentazione in oggetto;
- 2) in caso di mancata ottemperanza al presente decreto autorizza la società
ricorrente a provvedere alla attuazione del provvedimento cautelare a mezzo
dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Venezia, autorizzando quest'ultimo
ad avvalersi, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, ex art. 68,
terzo comma, c.p.c.;

assegna

termine fino al 16 luglio 2013 per la notifica del presente decreto e del ricorso e fissa
per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emessi l'udienza avanti al
Giudice designando della Sezione Ferie del 23 luglio 2013, ore 10.30.

Venezia, 8 luglio 2013

Il Giudice
(Dot.ssa Gabriella ZAVONI)

Gabriella ZAVONI